



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 30303/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente III, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme in materia di Turismo" - (Reg. Gen. n. 113)

Ad iniziativa dei Consiglieri Mucciolo G. e Oliviero G. .
Depositata il 29/10/2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame,
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **16 NOV 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Partito Socialista - PSE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0030303/A

Del 29/10/2010 11:40:36
Da CR A SERASS

Al Presidente del
Consiglio Regionale Campania
On. Paolo Romano
SEDE

prot h64/2010

Oggetto: proposta di legge in materia di turismo

Allegati alla presente, si invia relazione di sintesi e proposta di legge in materia di turismo.

Distinti saluti.

Napoli, 28 ottobre 2010

Gennaro Mucciolo

Gennaro Oliviero

Sess. Ass. 2010-11
28/10/10

ATTIVITA' LEGGE
REG. GEN. 1003
M3



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente progetto di Legge trova copertura finanziaria per l'esercizio finanziario pluriennale (**E.F. 2011-2013**) sulla **U.P.B. 2.9.26** la quale attualmente copre le spese obbligatorie per la gestione degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo (**L. 174/58 – L. 1213/65 – D.L. 361/95 – Legge di Conversione 437/95.**)

AREA: 13 TURISMO E BENI CULTURALI

SETTORE: 01 SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO

SPESA

REGIONE CAMPANIA



BILANCIO GESTIONALE ART. 21 L.R. 30.4.2002, N. 7 - ARTICOLAZIONE PER STRUTTURE ORGANIZZATIVE APICATI - E.F. 2010

UPB	CAP	DESCRIZIONE	Residui	Competenza	Cassa
1411	2424	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA "APO SVILUPPO LOCALE" 5° ATTO INTEGRATIVO INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO (LEGGE 208/98 - DELIBERA CIPE N. 20/2004)	8.289.837,25	0,00	8.289.837,25
Capitoli Correlati: 1400					
2284245	2522	1.12 OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013	23.244.453,15	10.701.398,02	33.945.851,17
Capitoli Correlati: 1436, 1440, 1458					
2926	4400	SPESA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO (PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE, UTENZE, LOCAZIONI, ETC.) DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E DELLE AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO (LEGGE 400/1958, N. 174, LEGGE 04/11/1965, N. 1213, D.L. 28/08/1995, N. 361, LEGGE DI CONVERSIONE 27/10/1995, N. 437)	3.197.588,75	14.475.000,00	17.672.588,75
2926	4401	EVENTI ED INIZIATIVE DI RICHIAMO TURISTICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	4.690.294,06	0,00	4.690.294,06
2926	4402	PROMOZIONE TURISTICA (LL. RR. 29/3/1984, N. 24 E 17/3/1995, N. 13, ART. 21 E REGOLAMENTO APPLICATIVO DGR N. 6630 DEL 13/12/2001)	2.564.308,29	3.000.000,00	5.564.308,29
Capitoli Correlati: A7					
2926	4403	SPESA PER ATTIVITA', AVVISI, SERVIZI, CONVENZIONI E COMPENSI AD ESPERTI NEL CAMPO TURISTICO E CULTURALE ED AI COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE COMMISSIONI COSTITUITE NELL'AMBITO DELL'ASSESSORATO ATTIVITA' EX ART. 14 C.C.D.I.	96.060,45	180.000,00	276.060,45
Capitoli Correlati: A7					
2926	4404	FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' DELLE PRO-LOCO (L.R. 9/11/1974, N. 61 E L.R. 15/2/05, N. 7)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitoli Correlati: A7					
2926	4405	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A PRODUZIONI E COPRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE, TEATRALI, MUSICALI CON ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI PRIVATE, SOCIETA' DI PRODUZIONI, TV PUBBLICHE E PRIVATE (ART. 40, L.R. 26/7/2002, N. 15), SERVIZI ED INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL COMPARTO AUDIO VISIVO ED ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'IMMAGINE CINEMATOGRAFICA IN CAMPANIA	2.294.703,44	200.000,00	2.494.703,44
Capitoli Correlati: A7					
2926	4406	TURISMO SOCIALE	328.760,27	375.000,00	703.760,27
Capitoli Correlati: A7					
2926	4408	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE A FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, PROGRAMMI PLURIENNALI	770.853,91	700.000,00	1.470.853,91
Capitoli Correlati: A7					

Handwritten signature



Prot. Gen. 2010.0030303/A

Del 29/10/2010 11 40 36

Da CR A SERASS

Consiglio Regionale della Ca
Gruppo Consiliare
Partito Socialista - PSE

RELAZIONE

113

Oggetto: proposta di legge in materia di turismo

La presente proposta di legge tiene conto del dibattito che negli ultimi 6 – 7 anni si è sviluppato intorno al riassetto organico in materia di turismo. È composta da 88 articoli, suddivisi in cinque titoli. Il titolo I° comprende trenta (30) articoli che definiscono l'oggetto, le finalità, i soggetti turistici: Regione – province – comuni – ART (azienda regionale del turismo) – APT (agenzia provinciale del turismo) – STL (sistemi turistici locali) – IAT (informazione e accoglienza turistica) e relative organizzazioni. Inoltre, gli atti di indirizzo dello sviluppo turistico regionale, la carta dei servizi turistici, la carta dei diritti del turista, lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura e soggiorno turistico.

Il titolo II° è composto da ventidue articoli e parla delle strutture ricettive: alberghiere, all'aperto e della loro classificazione; delle strutture ricettive extra-alberghiere, degli esercizi di affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli della gioventù, delle country house, dei rifugi di montagna, delle case religiose di ospitalità. Tratta delle autorizzazioni di dette strutture, dei prezzi, della gestione e responsabilità, della vigilanza, della chiusura, sospensione o cessazione delle strutture ricettive soggette a classificazione, delle sanzioni amministrative e pecuniarie. Tratta ancora, delle disposizioni in materia di insediamenti di strutture ricettive, dei vincoli di destinazione, delle disposizioni per i comuni di cui alle leggi regionali n° 35/1987 e n° 21/2003.

Il titolo III° tratta delle agenzie di viaggio, aperture di filiali, periodo di aperture, garanzia assicurativa, degli elenchi, del direttore tecnico, della redazione e diffusione dei programmi, della sospensione dell'attività, sanzioni e vigilanza, reclami, fondo di garanzia, delle professioni turistiche.

Il titolo IV° tratta di turismo sociale, delle attività turistiche delle associazioni senza scopo di lucro, comprese le pro loco, delle provvidenze regionali, delle tipologie di aiuto e della disciplina attuativa.

Il titolo V° riguarda i provvedimenti attuativi, le disposizioni transitorie, le abrogazioni e la dichiarazione di urgenza.

Gennaro Mucciolo

Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I – FINALITA', SOGGETTI E COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Soggetti

Art. 3 – Competenze della regione

Art. 4 – Competenze delle province

Art. 5 – Competenze dei comuni

Art. 6 – Agenzia regionale del turismo

Art. 7 – Organi dell'ART

Art. 8 – Comitato di indirizzo dell'ART

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione dell'ART

Art. 10 – Direttore Generale dell'ART

Art. 11 – Collegio dei revisori dell'ART

Art. 12 – Personale dell'ART

Art. 13 – Agenzia provinciale del turismo

Art. 14 – Organi dell'APT

Art. 15 – Comitato di indirizza dell'APT

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione dell'APT

Art. 17 – Direttore Generale dell'APT

Art. 18 – Organo di revisione dell'APT

Art. 19 – Personale dell'APT

Art. 20 – Associazioni Pro Loco

Art. 21 – Albi provinciali delle associazioni pro loco

ap

113



Consiglio Regionale della Campania

Art. 22 - Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'UNPLI

CAPO II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Art. 23 - Sistemi turistici locali

Art. 24 - Uffici di informazione ed accoglienza turistica

Art. 25 - Linee guida dello sviluppo turistico regionale

Art. 26 - Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale

Art. 27 - Carte dei servizi turistici

Art. 28 - Carta dei diritti del turista

Art. 29 - Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Art. 30 - Imprese turistiche

TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I - STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Art. 31 - Strutture ricettive

Art. 32 - Strutture ricettive alberghiere

Art. 33 - Classificazione

Art. 34 - Strutture ricettive all'aperto

Art. 35 - Requisiti comuni

Art. 36 - Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aperto

Art. 37 - Altre strutture ricettive all'aperto

Art. 38 - Classificazione delle strutture ricettive all'aperto

Art. 39 - Strutture ricettive extra -alberghiere

Art. 40 - Esercizi di affittacamere

Art. 41 - Case e appartamenti per vacanze

Art. 42 - Case per ferie

Art. 43 - Ostelli per la gioventù



Consiglio Regionale della Campania

Art. 44 - Attività ricettive in case rurali - country house

Art. 45 - Rifugi di montagna

Art. 46 - Case religiose di ospitalità

Art. 47 - Autorizzazione della strutture ricettive soggette a classificazione

Art. 48 - Prezzi, dati da esporre al pubblico e periodi apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione

Art. 49 - Gestione e responsabilità

Art. 50 - Vigilanza

Art. 51 - Chiusura, sospensione e cessazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

Art. 52 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 53 - Reclami

CAPO II - STRUTTURE RICETTIVE NON SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Art. 54 - Bed and breakfast

Art. 55 - Accertamento dei requisiti

Art. 56 - Obblighi dei titolari dell'attività di bed and breakfast

Art. 57 - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 58 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

CAPO III - INSEDIAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE E VINCOLI DI DESTINAZIONE

Art. 59 - Disposizioni in materia di insediamento di strutture ricettive

Art. 60 - Vincoli di destinazione

Art. 61 - Disposizioni particolari per i comuni di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, ed alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21

TITOLO III - OPERATORI TURISTICI

CAPO I - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 62 - Agenzie di viaggio e turismo

Art. 63 - Apertura di filiali

Art. 64 - Periodo di apertura



Consiglio Regionale della Campania

Art. 65 - Garanzia assicurativa

Art. 66 - Elenchi delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 67 - Direttore tecnico

Art. 68 - Redazione e diffusione dei programmi

Art. 69 - Sospensione dell'attività, sanzioni e vigilanza

Art. 70 - Reclami

Art. 71 - Fondo di garanzia

CAPO II - PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 72 - Figure professionali

Art. 73 - Competenze della regione e delle province

Art. 74 - Licenza e tesserino di riconoscimento

Art. 75 - Compensi

Art. 76 - Divieti ed incompatibilità

Art. 77 - Sospensione e revoca della licenza

Art. 78 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 79 - Reclami

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO SOCIALE, INTERVENTI SPECIALI E SUPPORTI FINANZIARI DELLA REGIONE

CAPO I - TURISMO SOCIALE ED INTERVENTI SPECIALI

Art. 80 - Turismo sociale

Art. 81- Attività turistiche delle associazioni senza scopo di lucro

CAPO II - SUPPORTI FINANZIARI

Art. 82 - Provvidenze regionali

Art. 83 - Tipologie di aiuto

Art. 84 - Disciplina attuativa



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Provvedimenti attuativi

Art. 86 - Disposizioni transitorie

Art. 87 - Abrogazioni

Art. 88 - Dichiarazione di urgenza

Alleg



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I

FINALITÀ, SOGGETTI E COMPETENZE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il turismo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con gli enti locali, l'organizzazione turistica, con riferimento alle funzioni della regione, delle province e dei comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 23 e degli altri soggetti pubblici e privati interessati alla qualificazione ed allo sviluppo del turismo.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promozione, in Italia ed all'estero, dell'immagine turistica della Campania;
 - b) valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali, nonché delle produzioni agricole ed artigianali del territorio regionale;
 - c) miglioramento della qualità dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela dei visitatori;
 - d) coordinamento delle funzioni riservate ai vari livelli istituzionali e snellimento dei relativi procedimenti amministrativi;



Consiglio Regionale della Campania

- e) concertazione tra le istituzioni, gli enti, le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale e le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
- f) promozione della formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e dell'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici, anche al fine di garantire una crescita occupazionale stabile e di qualità;
- g) sostegno alle imprese operanti nel settore turistico, anche al fine di attrarre investimenti privati;
- h) potenziamento delle informazioni e dell'assistenza rese agli utenti dei servizi turistici;
- i) incentivazione della ricerca per l'introduzione di nuove tecnologie e metodologie finalizzate alla migliore fruizione dei servizi turistici;
- l) promozione e valorizzazione, anche attraverso l'adozione di apposite misure di sostegno, del turismo sostenibile e responsabile, finalizzato allo sviluppo delle attività turistiche nel rispetto delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, culturali e sociali del territorio.

Articolo 2

Soggetti

1. I soggetti che concorrono allo sviluppo e alla promozione del turismo in Campania sono i seguenti:

- a) Regione
- b) Province
- c) Comuni
- d) Agenzia Regionale del Turismo (ART)
- e) Agenzia Provinciale del Turismo (APT)
- f) Sistemi Turistici Locali (STL)



Consiglio Regionale della Campania

g) Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)

Articolo 3

Competenze della regione

1. Allo scopo di realizzare un equilibrato ed integrato sviluppo del turismo, la regione esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale;
- b) approvazione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
- c) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;
- d) valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo sostenibile delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;
- e) definizione dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi;
- f) determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico;
- g) attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi finanziati dall'Unione europea;
- h) incentivazione, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, della riqualificazione dei beni, impianti e servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e privati;
- i) vigilanza e controllo sull'attività dell'agenzia regionale del turismo;
- l) vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle agenzie provinciali del turismo;
- m) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;



Consiglio Regionale della Campania

- n)* adozione di iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
- o)* promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici;
- p)* pianificazione ed organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio di professioni turistiche;
- q)* definizione degli indirizzi in materia di formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico;
- r)* definizione degli indirizzi in materia di aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici e del personale dipendente delle strutture ricettive soggette a classificazione, nonché dei lavoratori stagionali.

Articolo 4

Competenze delle province

1. Le province:

- a)* propongono programmi di promozione turistica relativa al territorio di riferimento;
- b)* sostengono e coordinano i comuni nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 5;
- c)* collaborano alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale, nonché alla definizione degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *q)* e *r)*
- d)* previa intesa con i comuni, propongono alla regione, in coerenza con il piano territoriale regionale - Ptr ed i piani territoriali di coordinamento provinciale - Ptcp, l'individuazione e la delimitazione territoriale dei sistemi turistici locali - Stl;



Consiglio Regionale della Campania

e) promuovono l'interazione tra le iniziative turistiche di rilevante interesse provinciale da attuarsi nell'ambito dei sistemi turistici locali, anche ai fini della formazione di un'offerta turistica più qualificata e competitiva;

2. Alle province sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:

a) tenuta degli elenchi e degli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e trasmissione degli stessi, con cadenza annuale alle agenzie provinciali per il turismo e all'agenzia regionale del turismo;

b) rilascio di autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo.

Articolo 5

Competenze dei comuni

1. I comuni:

a) contribuiscono all'integrazione tra le differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;

b) armonizzano l'erogazione di servizi pubblici, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in funzione delle esigenze dei flussi turistici;

c) rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive;

d) provvedono alla classificazione delle strutture ricettive previo il parere dell'agenzia provinciale del turismo;

e) partecipano con le province nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e collaborano con le stesse nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b)

f) propongono alle agenzie provinciali per il turismo progetti per l'attuazione di politiche territoriali nel settore turistico;



Consiglio Regionale della Campania

- g) organizzano, anche in collaborazione con altri enti interessati, iniziative e manifestazioni turistiche di interesse locale;
- h) trasmettono alle agenzie provinciali per il turismo le esigenze di riqualificazione dei servizi turistici e dei fabbisogni professionali e formativi;
- i) collaborano con le forze dell'ordine al mantenimento della sicurezza degli utenti dei servizi turistici;

Articolo 6

Agenzia regionale del turismo

1. E' istituita l'agenzia regionale del turismo – ART -, che garantisce l'esercizio unitario e coordinato della promozione dell'offerta turistica regionale.

2. L'ART ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale ed ha sede nel capoluogo della regione. Lo statuto dell'ART è approvato con deliberazione di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'ART:

- a) collabora con la regione alla predisposizione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuali dello sviluppo turistico regionale;
- b) attua, unitamente alle agenzie provinciali del turismo, le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
- c) sperimenta attività promozionali innovative sul mercato e verifica l'effettiva produttività ed economicità delle stesse;
- d) collabora con la regione alla definizione ed all'aggiornamento degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici;



Consiglio Regionale della Campania

- e) favorisce agli operatori turistici, singoli o associati, l'azione commerciale con idonei programmi di sostegno ed incentivazione;
- f) garantisce pubblicità e diffusione dei dati e degli studi realizzati;
- g) redige la carta dei diritti del turista;
- h) promuove borse, fiere, workshop ed altre manifestazioni del mercato turistico in Italia ed all'estero e partecipa alle stesse, anche avvalendosi della collaborazione dei consorzi tra le imprese operanti nel settore turistico;
- i) produce materiale informativo e promozionale;
- l) istituisce e gestisce un numero verde regionale per l'assistenza agli utenti dei servizi turistici;

4. Sono attribuite, inoltre, all'ART le seguenti funzioni:

- a) poteri di controllo, di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dalla presente legge;
- b) aggiornamento dell'albo regionale delle pro loco;

5. Le entrate dell'ART sono costituite da:

- a) fondi assegnati dalla regione per la gestione ordinaria dell'agenzia e per l'attuazione di programmi ed iniziative nel settore turistico;
- b) contributi provenienti da soggetti pubblici e privati;
- c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

6. L'esercizio finanziario dell'ART ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ART, comprensivi della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia ed approvati dalla giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Organi dell'ART

1. Sono organi dell'ART:

- a) il comitato di indirizzo;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il collegio dei revisori.

Articolo 8

Comitato di indirizzo dell'ART

1. Il comitato di indirizzo dell'ART è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) dall'assessore al turismo, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dai presidenti delle APT o loro delegati;
- c) da 10 esperti nel settore turistico, individuati dalla Commissione Consiliare competente.

2. Il comitato resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.

3. Il comitato:

- a) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sullo statuto dell'agenzia, sugli atti di indirizzo dell'attività dell'agenzia, sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle spese che impegnano il bilancio dell'agenzia per oltre 5 anni;
- b) formula proposte alla regione sulla programmazione turistica regionale;
- c) esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.



Consiglio Regionale della Campania

4. Il comitato è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il comitato, nella prima seduta, approva il proprio regolamento interno, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.
6. Il segretario del comitato è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione dell'ART

1. Il consiglio di amministrazione dell'ART è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:
 - a) dall'assessore al turismo, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) da 7 esperti nel settore turistico, individuati dalla Commissione Consiliare regionale competente;
2. Il consiglio resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.
3. Il consiglio:
 - a) svolge funzioni di indirizzo dell'attività dell'agenzia in coerenza con la programmazione turistica regionale;
 - b) delibera in ordine ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi dell'agenzia e trasmette gli stessi alla giunta regionale per l'approvazione;
 - c) approva gli atti di straordinaria amministrazione e le spese che impegnano il bilancio dell'agenzia per oltre 5 anni;
 - d) delibera in ordine all'accettazione di donazioni ed alienazioni;



Consiglio Regionale della Campania

e) esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

4. Il consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'agenzia.

5. Il consiglio, nella prima seduta, approva il regolamento di disciplina del proprio funzionamento, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.

6. Il segretario del consiglio è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.

Articolo 10

Direttore generale dell'ART

1. Il direttore generale dell'ART è nominato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, tra soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità nel settore turistico e dotati di diploma di laurea.

2. Al direttore generale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Il direttore generale:

a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

b) adotta gli atti di ordinaria amministrazione;

c) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;



Consiglio Regionale della Campania

- d) svolge tutte le attività dell'agenzia non riservate al consiglio di amministrazione e previste dallo statuto;
- e) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- f) trasmette alla giunta regionale, al comitato di indirizzo ed al consiglio di amministrazione, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell'agenzia, al fine di consentire l'esercizio, rispettivamente, dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) e delle attribuzioni di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, comma 3;
- g) esercita i poteri di vigilanza attribuiti all'ART;

5. Lo statuto dell'agenzia disciplina le ipotesi di revoca del direttore generale.

Articolo 11

Collegio dei revisori dell'ART

1. Il collegio dei revisori dell'ART, composto da 3 membri effettivi iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio Regionale;.
2. I revisori restano in carica per 3 anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.
3. Il collegio dei revisori:
 - a) collabora con il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'agenzia per la sana e corretta gestione secondo le disposizioni dello statuto;
 - b) esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;
 - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,



Consiglio Regionale della Campania

all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) riferisce al consiglio di amministrazione su gravi irregolarità di gestione;

e) verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;

f) predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e previsionale.

4. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla giunta regionale.

Articolo 12

Personale dell'ART

1. La giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva la dotazione organica dell'ART.

2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale inquadrato nei ruoli dei disciolti enti ed aziende di cui all'articolo 29, nonché dai dipendenti della regione che facciano richiesta di trasferimento definitivo nei ruoli dell'ART. Tale personale conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.

3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della regione. Qualora siano necessarie ulteriori dotazioni di personale, si provvede al reclutamento mediante pubblici concorsi o mobilità da altri enti.

Articolo 13

Agenzia provinciale del turismo

1. Sono istituite le Agenzia provinciali del turismo – APT -, che garantiscono l'esercizio unitario e coordinato della promozione dell'offerta turistica provinciale.



Consiglio Regionale della Campania

2. Le APT hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, ed hanno sede nei capoluogo di provincia. Lo statuto delle APT è approvato con deliberazione di giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le APT:

- a) concorrono con l'ART alla proposta delle linee guida e degli atti di indirizzo annuali dello sviluppo turistico regionale;
- b) collaborano con l'ART nell'attuazione delle strategie e delle politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale;
- c) istituiscono nelle aree a maggiore richiamo turistico, previa intesa con la giunta regionale, gli uffici di informazione e di accoglienza turistica – IAT – di cui all'articolo 24;
- d) vigilano sulla effettiva funzionalità delle pro loco al fine del mantenimento della loro iscrizione all'albo regionale e del conseguimento dei benefici previsti dal regolamento regionale;
- e) trasmettono annualmente all'ART l'elenco delle pro loco per l'aggiornamento dell'albo regionale delle pro loco;
- f) promuovono i sistemi turistici locali anche con il concorso degli enti locali, singoli o associati, delle province, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale, delle associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative e dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo;
- g) pianificano programmi di promozione dei sistemi turistici locali ricompresi nel proprio ambito territoriale;



Consiglio Regionale della Campania

- h) forniscono consulenza ed assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e nell'erogazione di servizi turistici;
- i) promuovono e sostengono la realizzazione di offerte turistiche integrate che coinvolgono gli operatori del settore turistico;
- l) coordinano le attività degli uffici di informazione ed accoglienza turistica;
- m) collaborano con le province ed i comuni per il potenziamento dell'efficacia delle rispettive iniziative di promozione turistica;
- n) gestiscono la formazione dei soggetti da avviare al lavoro nel settore turistico e l'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici, del personale dipendente delle strutture ricettive e dei lavoratori stagionali, favorendo per questi ultimi l'indizione di corsi di aggiornamento che non incidano sui periodi di rispettiva occupazione;
- o) effettuano il monitoraggio del fabbisogno di servizi turistici dei sistemi turistici locali e dei comuni e programmano le risorse di propria competenza al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo e di adeguamento professionale delle imprese turistiche e del personale di cui alla lettera n);

Sono, inoltre, attribuite alle APT le seguenti funzioni:

- a) tenuta ed aggiornamento degli albi delle associazioni pro loco;
- b) verifica dei requisiti in ordine alla classificazione delle strutture ricettive nell'ambito dell'area di competenza;

4. Le entrate dell'APT sono costituite da:

- a) fondi assegnati dalla regione per la gestione ordinaria dell'agenzia e per l'attuazione di programmi ed iniziative nel settore turistico;
- b) contributi provenienti da soggetti pubblici e privati;



Consiglio Regionale della Campania

c) redditi e proventi patrimoniali e di gestione.

4. L'esercizio finanziario delle APT ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle APT, comprensivi della relazione del revisore, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia ed approvati dalla giunta regionale.

Articolo 14

Organi dell'APT

1. Sono organi dell'APT:

- a) il comitato di indirizzo;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) l'organo di revisione dei conti.

Articolo 15

Comitato di indirizzo delle APT

1. Il comitato di indirizzo delle APT è nominato dal presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente del CDA dell'APT o suo delegato;
- b) dal Presidente della Provincia o suo delegato;
- c) dal Presidente della CCIAA o suo delegato;
- d) dai Presidenti o loro delegati delle principali associazioni di categoria del settore nel numero di tre membri;
- e) da un rappresentante per ogni STL;
- f) dal Presidente provinciale dell'UNPLI o suo delegato;



Consiglio Regionale della Campania

2. Il comitato resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.

3. Il comitato:

- a) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sullo statuto dell'agenzia, sugli atti di indirizzo dell'attività dell'agenzia, sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle spese che impegnano il bilancio dell'agenzia per oltre 5 anni;
- b) formula proposte sulla programmazione turistica provinciale;
- c) esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

4. Il comitato è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il comitato, nella prima seduta, approva il proprio regolamento interno, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.

6. Il segretario del comitato è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione dell'APT

1. Il consiglio di amministrazione dell'APT è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) da n. 3 Consiglieri, compreso il Presidente, di nomina della Commissione Consiliare regionale competente;

2. Il consiglio resta in carica per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.



Consiglio Regionale della Campania

3. Il consiglio:

- a) svolge funzioni di indirizzo dell'attività dell'agenzia in coerenza con la programmazione turistica regionale;
- b) delibera in ordine ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi dell'agenzia e trasmette gli stessi alla giunta regionale per l'approvazione;
- c) delibera in ordine all'accettazione di donazioni ed alienazioni;
- d) approva gli atti di straordinaria amministrazione e le spese che impegnano il bilancio dell'agenzia per oltre 5 anni;
- e) esercita le ulteriori attribuzioni eventualmente previste dallo statuto dell'agenzia.

4. Il consiglio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'agenzia.

5. Il consiglio, nella prima seduta, approva il regolamento di disciplina del proprio funzionamento, nel rispetto dello statuto dell'agenzia.

6. Il segretario del consiglio è nominato dal presidente tra i funzionari dipendenti dell'agenzia.

Articolo 17

Direttore generale delle APT

1. Il direttore generale dell'APT è nominato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, tra soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità nel settore turistico e dotati di diploma di laurea.



Consiglio Regionale della Campania

2. Al direttore generale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il direttore generale:
- a) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
 - b) adotta gli atti di ordinaria amministrazione;
 - c) provvede agli acquisti;
 - d) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;
 - e) svolge tutte le attività dell'agenzia non riservate al consiglio di amministrazione dall'articolo 7 o dallo statuto;
 - f) trasmette alla giunta regionale, al comitato di indirizzo ed al consiglio di amministrazione, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell'agenzia, al fine di consentire l'esercizio, rispettivamente, dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) e delle attribuzioni di cui all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 9, comma 3;
 - g) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione.
5. Lo statuto dell'agenzia disciplina le ipotesi di revoca del direttore generale.

Articolo 18

Organo di Revisione dell'APT

1. Il Consiglio Regionale nomina un revisore per ogni APT;



Consiglio Regionale della Campania

2. Il revisore resta in carica per 3 anni e conserva tale carica fino alla nomina del successore. Il mandato del revisore può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.

3. Il revisore:

a) collabora con il consiglio di amministrazione e con il direttore generale dell'agenzia secondo le disposizioni dello statuto;

b) esprime parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) riferisce al consiglio di amministrazione su gravi irregolarità di gestione;

e) verifica con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;

f) predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e previsionale.

4. Gli atti del revisore sono trasmessi alla giunta regionale.

Articolo 19

Personale dell'APT

1. La giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva la dotazione organica dell'APT.

2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale inquadrato nei ruoli dei disciolti enti ed aziende di cui all'articolo 29, nonché dai dipendenti della regione che facciano richiesta di trasferimento definitivo nei ruoli delle APT. Tale personale conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.



Consiglio Regionale della Campania

Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della regione. Qualora siano necessarie ulteriori dotazioni di personale, si provvede al reclutamento mediante pubblici concorsi e mobilità da altri enti.

Articolo 20

Associazioni pro loco

1. La regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle relative attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. La regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, il ruolo delle associazioni pro loco per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare.
3. La regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'unione nazionale pro loco d'Italia -UNPLI - organismo nazionale articolato sul territorio campano con il comitato regionale e con i comitati provinciali.

Articolo 21

Albi provinciali delle associazioni pro loco

1. E' istituito presso ciascuno APT l'albo provinciale delle associazioni pro loco e presso l'ART e la giunta regionale l'Albo Regionale delle associazioni pro loco.
2. E' possibile l'iscrizione all'Albo di una sola associazione pro loco per ciascun comune.



Consiglio Regionale della Campania

3. I requisiti necessari per l'iscrizione e le modalità di gestione dell'albo sono definite nel regolamento regionale di attuazione.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo, oltre ai compiti fissati dallo statuto:

- a) collaborano con la regione e gli enti locali alla promozione dei sistemi turistici locali;
- b) coordinano e promuovono le manifestazioni che incentivano il movimento turistico nelle rispettive circoscrizioni territoriali;
- c) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali e le tradizioni anche enogastronomiche di cui all'articolo 20, comma 1.

Articolo 22

Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

1. La regione incentiva l'attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli con contributi stanziati in relazione ai programmi redatti in coerenza con la programmazione regionale per il turismo secondo le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Articolo 23

Sistemi turistici locali

1. I sistemi turistici locali - Stl - sono costituiti da ambiti territoriali omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.



Consiglio Regionale della Campania

2. I STL rappresentano i contesti territoriali di riferimento per le politiche di programmazione e promozione delle attività e di attuazione delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale.
3. Con deliberazione di giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con il Ptr ed i Ptcp, le APT propongono, per l'approvazione, l'identificazione e la delimitazione territoriale dei STL.
4. La giunta regionale, nell'ambito della previsione del programma annuale, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi previste.
5. Le strutture associate promuovono i STL e svolgono le seguenti attività:
- a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
 - b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;
 - c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.
6. Alle strutture associate possono partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro loco, gli enti pubblici, i comuni, le associazioni imprenditoriali e le associazioni e organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.
7. I rapporti tra la regione e le strutture associate sono oggetto di uno specifico regolamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Uffici di informazione ed accoglienza turistica

1. Gli uffici di informazione ed assistenza turistica - uffici IAT - sono istituiti e gestiti nelle aree di maggiore richiamo turistico dalle APT di intesa con la giunta regionale;
2. A tal fine le APT, individuano i comuni in cui localizzare gli uffici IAT.
3. Gli uffici IAT svolgono gratuitamente attività di:
 - a) accoglienza dei turisti;
 - b) informazione sui servizi turistici offerti, sulle attrattive locali, sulle manifestazioni culturali programmate nonché sulla disponibilità di posti letto presso le singole strutture ricettive, secondo i dati a tal fine forniti da queste ultime;
 - c) distribuzione di materiale informativo e promozionale anche a titolo oneroso;
 - d) raccolta di segnalazioni di disservizi e reclami.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 le APT predispongono la dotazione organica necessaria al funzionamento degli uffici IAT. Il personale impiegato, qualificato ed in possesso di adeguata preparazione linguistica e culturale, sarà scelto dai ruoli regionali ed, in mancanza, potrà essere impiegato con contratti di collaborazioni a tempo determinato.
5. Gli uffici IAT sono gestiti direttamente dalle APT anche in accordo con i comuni, con le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale.

Articolo 25

Linee guida dello sviluppo turistico regionale

1. I Comitati di Indirizzo, in seno alle APT, elaborano le proposte di programmazione turistica triennale secondo i criteri di cui al successivo comma 3, lettere a), b), c), d);



Consiglio Regionale della Campania

2. Le proposte di programmazione turistica triennale sono trasmesse dalle APT all'ART. ;
3. L'ART collabora con l'assessore regionale al turismo alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo regionale.
4. La giunta regionale approva, su proposta dell'assessore regionale al turismo, le linee guida dello sviluppo turistico regionale, aventi validità triennale e disciplinanti:
 - a) gli obiettivi di intervento nel settore turistico;
 - b) le principali iniziative previste per la promozione dei Stl;
 - c) gli interventi finalizzati alla valorizzazione, in ciascun Stl: - del turismo ambientale, naturalistico ed enogastronomico;
 - del turismo culturale e religioso;
 - del turismo termale e balneare;
 - del turismo sociale, sportivo e scolastico;
 - del turismo fieristico, d'affari e congressuale;
 - d) la quantificazione dei finanziamenti in favore dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico ed i criteri di ripartizione delle relative risorse.
5. In via transitoria, fino all'approvazione del primo atto contenente le linee guida dello sviluppo turistico regionale, redatto ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi le linee guida vigenti.

Articolo 26

Atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale

1. La giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ciascun anno gli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale, che disciplinano, in coerenza con il bilancio regionale:



Consiglio Regionale della Campania

- a) le modalità di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 19;
- b) le iniziative di sviluppo dei Stl ed il relativo fabbisogno di spesa;
- c) le modalità di ammissione a finanziamento delle iniziative di cui alla lettera b).
- d) l'entità dei trasferimenti spettanti a ciascuna APT ed all'ART per l'attuazione delle azioni riguardanti la promozione turistica regionale.

2. In caso di mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento in esecuzione degli atti di indirizzo di cui al comma 1, la giunta regionale procede al disimpegno delle relative somme ed all'assegnazione delle stesse ad altri interventi già inclusi nei medesimi atti di indirizzo.

Articolo 27

Carte dei servizi turistici

1. Le APT predispongono ed aggiornano, per ciascun Stl, una carta dei servizi turistici, contenente:

- a) la presentazione dei siti turistici compresi nel Stl;
- b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e per il tempo libero presenti sul territorio;
- c) la descrizione dei prodotti agricoli ed artigianali tipici del Stl;
- d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali locali, fieristiche, congressuali e dei grandi eventi;
- e) la descrizione delle card finalizzate all'offerta di servizi turistici integrati;
- f) l'indicazione dei recapiti delle forze dell'ordine e del numero verde di cui all'articolo 6, comma 3, lettera l);



Consiglio Regionale della Campania

2. Le carte dei servizi turistici sono redatte, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e nei rispettivi STL, in almeno 4 lingue e sono distribuite presso i siti turistici, gli uffici IAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio.

Articolo 28

Carta dei diritti del turista

1. L'ART predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista, contenente informazioni riguardanti:

- a) le norme in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico;
- b) i sistemi di classificazione esistenti e la segnaletica;
- c) le barriere architettoniche ed i servizi di supporto a condizioni temporanee o permanenti di disabilità;
- d) le norme valutarie e doganali;
- e) le polizze assicurative e sanitarie;
- f) la facoltà di proporre reclami ai sensi degli articoli 49, 70 e 79;
- g) il fondo di garanzia di cui all'articolo 71;
- h) i contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva.

2. La carta dei diritti del turista è redatta in almeno 4 lingue ed è distribuita insieme alle carte dei servizi turistici.

Articolo 29

*Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo*



Consiglio Regionale della Campania

1. Gli enti provinciali per il turismo - EPT- e le Aziende Autonome di cura e soggiorno per il turismo - AACST - sono soppressi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, conferisce ai commissari straordinari degli Ept e delle Aacst funzioni di commissari liquidatori degli stessi.
3. Entro 90 giorni dall'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, i commissari liquidatori trasmettono alla giunta regionale:
 - a) lo stato di consistenza patrimoniale e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti;
 - b) il bilancio di liquidazione;
 - c) l'elenco del personale in servizio, corredato dall'indicazione dei relativi titoli, qualifiche e professionalità, nonché dei dati inerenti il trattamento economico, contributivo, previdenziale e di quiescenza dello stesso.
4. La regione, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 e previa redazione di un apposito verbale, subentra nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi degli Ept e delle Aacst.
5. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità di trasferimento del patrimonio dei disciolti enti alle APT, all'ART e ai Comuni.
6. Entro 60 giorni dalla redazione del verbale previsto al comma 4, il personale di cui al comma 3, lettera c), è trasferito all'ART, alle APT ovvero, su richiesta, presso le province o i comuni e conserva lo stato giuridico ed economico maturato negli enti di provenienza.



Consiglio Regionale della Campania

7. I commissari liquidatori, entro 15 giorni dal compimento dell'ultimo atto di propria competenza, trasmettono la relazione finale sull'attività svolta al presidente della giunta regionale, il quale, nei successivi 10 giorni, e comunque entro il 1° luglio, dichiara l'estinzione del relativo ente o azienda.

Articolo 30

Imprese turistiche

1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti o di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari e termali, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche a carattere stagionale quelle che esercitano le attività di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 9 mesi di ciascun anno solare.

TITOLO II STRUTTURE

RICETTIVE

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Articolo 31

Strutture ricettive soggette a classificazione



Consiglio Regionale della Campania

Le strutture ricettive soggette a classificazione sono:

- le strutture ricettive alberghiere;
- le strutture ricettive all'aperto;
- le strutture ricettive extra alberghiere;

Articolo 32

Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi, distinti in:

i. hotel;

ii. motel;

iii. villaggi-albergo;

iv. alberghi-centri benessere;

a) residenze turistico-alberghiere;

b) residenze d'epoca alberghiere;

2. Sono hotel le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere, suite, junior suite ed unità abitative, e possono disporre di ristorante, bar o altri servizi accessori. Le camere sono composte da un unico vano con bagno privato; le suite sono camere composte da almeno 2 vani distinti, di cui uno adibito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno privato; le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una zona allestita a salotto ed un bagno privato; le unità abitative sono composte da uno o più vani allestiti a camere da letto, da un vano adibito a soggiorno



Consiglio Regionale della Campania

e sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato. Le unità abitative sono autorizzate nel limite del 50 per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.

3. Sono motel gli alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture o alle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburante.

4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, nell'ambito di un'unica area attrezzata per il soggiorno e lo svago, forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.

5. Sono alberghi-centri benessere le strutture ricettive dotate di impianti ed attrezzature specializzate per l'erogazione di trattamenti terapeutici, termali, dietetici ed estetici, e per fornire agli ospiti servizi per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe 3 stelle.

6. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive che forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente in unità abitative in cui la permanenza degli ospiti non può avere una durata inferiore a 7 giorni.

7. Sono residenze d'epoca-alberghiere le strutture ricettive che forniscono alloggio esclusivamente in camere all'interno di fabbricati di elevato pregio storico e possono disporre di ristorante, bar o altri servizi accessori. Le camere sono composte da un unico vano con bagno privato.

8. Le strutture ricettive alberghiere sono aperte al pubblico ed a gestione unitaria. L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera, in dipendenze dotate ciascuna di almeno 5 camere ed ubicate anche in immobili aventi ingresso promiscuo con altre attività, purché vengano assicurate la libertà di accesso e la sicurezza degli ospiti.



Consiglio Regionale della Campania

9. Le dipendenze possono essere situate in immobili diversi da quello ove è ubicata la sede principale dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera, o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un ingresso autonomo, a condizione che la distanza tra le dipendenze e la sede principale sia inferiore, in linea d'aria, ai 100 metri, ovvero che le dipendenze siano posizionate all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

Articolo 33

Classificazione

1. La domanda di classificazione è presentata al comune competente. Il provvedimento di classificazione è soggetto all'acquisizione del parere obbligatorio da parte della APT competente.
2. La definizione e i requisiti di classificazione delle singole strutture sono stabilite con apposito regolamento di attuazione.
3. L'APT esegue, senza preavviso e con cadenza almeno biennale, autonomi controlli provvedendo a segnalare al comune le eventuali carenze riscontrate. In tale ultima ipotesi, il comune è tenuto ad avviare il procedimento di declassamento indicando i requisiti ritenuti carenti ai fini del mantenimento della classe già attribuita. Nel caso di inerzia del comune l'APT provvede autonomamente al declassamento.

Articolo 34

Strutture ricettive all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto:
 - a) i campeggi;



Consiglio Regionale della Campania

b) i villaggi turistici;

2. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative mobili di pernottamento.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Articolo 35

Requisiti delle strutture ricettive all'aperto

1. I requisiti comuni alle strutture ricettive all'aperto sono stabiliti con regolamento.

Articolo 36

Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aperto

1. La realizzazione di campeggi e villaggi turistici è ammessa unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le strutture ricettive all'aperto è effettuata in modo che le stesse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, case di cura, caserme, aeroporti e cimiteri.

3. La realizzazione di strutture ricettive all'aperto è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

Articolo 37

Altre strutture ricettive all'aperto



Consiglio Regionale della Campania

1. Sono altre strutture ricettive all'aperto i complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati.
2. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente amovibili, sono soggetti ai requisiti stabiliti con regolamento regionale.

Articolo 38

Classificazione delle strutture ricettive all'aperto

1. La definizione e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aperto sono stabilite con apposito regolamento di attuazione.

Articolo 39

Strutture ricettive extra-alberghiere

1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le case e gli appartamenti per vacanze;
- c) le case per ferie;
- d) gli ostelli per la gioventù;
- e) le attività ricettive in case rurali - country house;
- f) i rifugi di montagna;
- g) le case religiose di ospitalità.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono classificate, ognuna per la propria denominazione, in un'unica categoria.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 40

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere, con un massimo di 12 posti letto, gestite da persone fisiche o giuridiche, ubicate in non più di 2 appartamenti situati nello stesso stabile, nei quali è fornito alloggio, purché singolarmente dotati di servizi igienici ed eventualmente di servizi complementari.
3. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto;
4. I requisiti e i servizi minimi obbligatori, compresi nel prezzo della camera, sono stabiliti da apposito regolamento.

Articolo 41

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dotati di arredo e dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di 15 giorni e massima di 90 giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligatori previsti dal regolamento.
3. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
 - a) in forma imprenditoriale fornendo solo i servizi all'uopo indicati dal regolamento;



Consiglio Regionale della Campania

b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di 3 unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi all'uopo indicati dal regolamento;

4. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

Articolo 42

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

2. Nelle case per ferie é garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Nelle case per ferie é consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

4. Tra le case per ferie rientrano anche le case di vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da enti pubblici e privati o da associazioni.

5. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dal regolamento.

Articolo 43



Consiglio Regionale della Campania

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di 7 giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, gestiti da enti pubblici, enti morali ed associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persone o di capitali, anche in convenzione con il comune di appartenenza, in cui sono fissati i criteri tariffari in sintonia con la natura della struttura ricettiva.
2. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi previsti dal regolamento.

Articolo 44

Attività ricettive in case rurali - country house

1. Le strutture ricettive in case rurali sono localizzate in fabbricati rurali o case padronali, ubicati all'esterno dei centri urbani abitati dei comuni aventi non più di 10.000 abitanti, e sono composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte del medesimo lotto di terreno.
2. In alternativa alla dizione attività ricettiva in residenza rurale può essere usata quella di country house.
3. Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi previsti dal regolamento.

Articolo 45

Rifugi di montagna



Consiglio Regionale della Campania

1. Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti.
2. I rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore a 500 metri.
3. I rifugi di montagna devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dal regolamento.
4. Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente attrezzato.

Articolo 46

Case religiose di ospitalità

1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
2. Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti minimi e offrire i servizi minimi previsti dal regolamento regionale.

Articolo 47

Autorizzazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aperto e delle strutture ricettive extra-alberghiere è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente. L'autorizzazione contiene le indicazioni relative alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.



Consiglio Regionale della Campania

2. Il procedimento relativo all'autorizzazione di cui al comma 1 è stabilito con apposito regolamento regionale.

Articolo 48

Prezzi, dati da esporre al pubblico e periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. I prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione sono liberamente determinati.
2. I periodi di apertura annuali e stagionali e le disposizioni di dettaglio relative ai prezzi, sono disciplinati secondo modalità stabilite dal regolamento regionale.
3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, delle singole strutture ricettive sono comunicati dal responsabile della struttura all'APT ed al comune contestualmente alla comunicazione dei prezzi.
4. I prezzi praticati vanno esposti all'utenza secondo i criteri determinati dal regolamento regionale.

Articolo 49

Gestione e responsabilità

1. Il responsabile di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero i suoi eventuali rappresentanti indicati nella medesima autorizzazione, o il gestore.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
3. I responsabili delle strutture ricettive comunicano quotidianamente all'APT, mediante la modulistica prevista dalla normativa vigente e secondo le modalità dalla stessa stabilite, i dati relativi al movimento dei propri ospiti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 50

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente capo è rimessa all'APT ed ai comuni.

Articolo 51

Chiusura, sospensione e cessazione delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a darne comunicazione al comune, al locale commissariato di pubblica sicurezza ed agli uffici IAT.
2. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie, previa comunicazione al comune competente, per non più di 60 giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta fondata su esigenze di natura eccezionale, per un periodo non superiore a 6 mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a 12 mesi, prorogabile di altri 12 mesi per accertate gravi circostanze.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 52.
5. La chiusura per cessazione dell'attività delle strutture ricettive è comunicata al comune ed all'APT competente almeno 3 mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione può essere data immediatamente dopo l'evento.
6. Il Comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:



Consiglio Regionale della Campania

- a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a 12 mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5;
- c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività; in caso di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
- d) nell'ipotesi prevista dall'articolo 100, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. I provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo sono tempestivamente comunicati all'APT.

8. In caso di inerzia del comune in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, l'APT provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni.

Articolo 52

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono disposte con deliberazione della giunta regionale e disciplinate in apposito regolamento.
- 2. Le sanzioni intervengono nei seguenti casi:
 - a) Esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione;
 - b) Inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa;
 - c) Mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate;



Consiglio Regionale della Campania

- d) Mancata esposizione del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi;
 - e) Mancata esposizione del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio;
 - f) Chiusura della struttura ricettiva in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;
 - g) Attribuzione ad una struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata;
 - h) Mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi;
 - i) Applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive;
 - l) Dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato;
 - m) Mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici;
 - n) Accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata;
- 3.** Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10 e 11 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
- 4.** Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trasferite per il 60% alle APT ed il 40% all'ART.
- 5.** In caso di interzia del comune nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'APT provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.

Articolo 53



Consiglio Regionale della Campania

Reclami

1. Gli utenti che riscontrano le irregolarità di cui all'articolo 48 nei servizi offerti dalle strutture ricettive classificate, ovvero nei confronti dei quali sono stati applicati prezzi difformi rispetto a quelli comunicati possono presentare reclamo all'APT, entro 30 giorni dall'evento.
2. L'APT, valutata la rilevanza del reclamo, informa il responsabile della struttura ricettiva, assegnando il termine di 15 giorni per presentare eventuali deduzioni, pronunciandosi entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di accoglimento del reclamo, l'APT comunica all'utente e al responsabile della struttura ricettiva la non conformità alle disposizioni normative vigenti avviando il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE NON SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE

Articolo 54

Bed and breakfast

1. Sono bed and breakfast le attività ricettive con offerta di alloggio e prima colazione esercitate, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i servizi minimi previsti dal regolamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania

3. I locali destinati all'attività di bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento urbanistico edilizio comunale, nonché rispettare la normativa di sicurezza vigente.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i 30 giorni consecutivi.
5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile ed obbliga i proprietari o i possessori dell'abitazione ad avere la residenza ed il domicilio nella stessa.

Articolo 55

Accertamento dei requisiti

1. L'attività può essere intrapresa mediante comunicazione di avvio attività da inoltrare al comune secondo le modalità ivi vigenti.
2. I requisiti per l'esercizio dell'attività di bed and breakfast sono disciplinati da apposito regolamento regionale.

Articolo 56

Obblighi dei titolari dell'attività di bed and breakfast

1. I titolari sono obbligati ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate.
2. I titolari sono tenuti a comunicare all'APT, ogni 3 mesi, i dati ricettivi e del movimento degli ospiti ai fini statistici.



Consiglio Regionale della Campania

3. I comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di bed and breakfast, dandone comunicazione all'APT.

Articolo 57

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo sono esercitate dai comuni e dall'APT.

Articolo 58

Sanzioni amministrative e pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative sono elencate in apposito regolamento.

2. La sanzione amministrativa si applica nei seguenti casi:

- a) Avvio dell'attività di bed and breakfast in difformità agli adempimenti previsti dal comune e dal regolamento;
- b) Omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate;
- c) Applicazione di prezzi superiori a quelli esposti;
- d) Superamento della capacità ricettiva consentita;

3. Il comune, contestualmente all'irrogazione della sanzione, ordina l'immediata cessazione dell'attività ed informa i competenti organi ai fini dell'espletamento degli accertamenti di natura fiscale e tributaria.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trasferite all'APT.

5. In caso di inerzia del comune nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'APT



Consiglio Regionale della Campania

provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.

CAPO III

INSEDIAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE E VINCOLI DI DESTINAZIONE

Articolo 59

Disposizioni in materia di insediamento di strutture ricettive

1. In mancanza di espressi divieti previsti dagli strumenti urbanistici comunali, le strutture ricettive, ad esclusione dei complessi ricettivi all'aperto, possono essere realizzate in tutte le zone omogenee territoriali, anche mediante mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, nel rispetto dei parametri urbanistici, degli indici edilizi e delle altre prescrizioni di zona.
2. Resta ferma l'osservanza dei vincoli imposti in applicazione di disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria o di altre leggi statali e regionali, a protezione degli interessi culturali, idrogeologici, delle falde acquifere, dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali.
3. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili preesistenti in strutture ricettive, con o senza la realizzazione di opere, è consentito mediante denuncia di inizio attività, ai sensi della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, accompagnata dal versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, se dovuti.
4. Alle strutture ricettive si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, la ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Articolo 60



Consiglio Regionale della Campania

Vincoli di destinazione

1. Le strutture ricettive che beneficiano di contributi e agevolazioni pubbliche sono sottoposte a vincolo di destinazione decennale, con decorrenza dalla data di erogazione dei contributi o delle agevolazioni percepite.
2. La rimozione del vincolo e il mutamento di destinazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 sono assentiti dal comune competente, su richiesta dell'interessato, solo se viene comprovata la non convenienza economica e produttiva dell'attività previo parere favorevole reso dall'ART e previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni percepite.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle strutture ricettive che abbiano già beneficiato di contributi e agevolazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 61

Disposizioni particolari per i comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21

1. Nei comuni ricadenti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana, di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti in strutture ricettive, senza incremento di volume e modifica della sagoma, anche in deroga alle previsioni degli strumenti territoriali ed urbanistici e delle norme urbanistiche vigenti.
2. Il mutamento di destinazione di cui al comma 1 è soggetto a denuncia di inizio attività di cui alla legge regionale 19/01, accompagnata dal versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, se dovuti.
3. Alle strutture di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60.

TITOLO III



Consiglio Regionale della Campania

OPERATORI TURISTICI

CAPO I

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Articolo 62

Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le attività, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. L'esercizio delle attività di Agenzia di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio si intende ubicare la sede principale dell'agenzia.
3. L'apertura di filiali di agenzie già autorizzate ad operare e aventi la sede principale nel territorio nazionale è subordinata a comunicazione di inizio attività da inoltrare alla provincia competente territorialmente.
4. La disciplina di dettaglio relativa alla materia delle agenzie di viaggio e turismo è contenuta in uno specifico regolamento attuativo.

Articolo 63

Apertura di filiali



Consiglio Regionale della Campania

1. L'apertura di filiali di agenzie già autorizzate ad operare ed aventi la sede principale nel territorio nazionale è subordinata a comunicazione di inizio attività da inoltrare, almeno venti giorni prima dell'apertura, alla provincia ove è ubicata la filiale nonché alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. La provincia comunica all'APT competente dell'apertura della filiale. La comunicazione contiene l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale dell'agenzia e del periodo di apertura. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è esposta in modo ben visibile nella sede della filiale dell'agenzia.

Articolo 64

Periodo di apertura

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le relative filiali possono avere apertura annuale o stagionale. Il periodo di apertura stagionale non può essere inferiore a 6 mesi per ciascun anno solare.

Articolo 65

Garanzia assicurativa

1. Per lo svolgimento della propria attività le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00, a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



Consiglio Regionale della Campania

2. Le agenzie inviano annualmente alla provincia competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio della garanzia di cui al comma 1.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della provincia e dell'ART comporta la revoca dell'autorizzazione e la chiusura immediata dell'agenzia.

Articolo 66

Elenchi delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo abilitate sono iscritte d'ufficio in un apposito elenco istituito presso ciascuna provincia.

Articolo 67

Direttore tecnico

1. E' istituito, presso ciascuna provincia, l'albo dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.
2. Le province indicano, con cadenza almeno triennale, l'esame per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
3. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame e delle relative domande di partecipazione, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami e le modalità di tenuta e revisione degli albi provinciali sono definite dal regolamento attuativo.
4. In caso di cessazione del rapporto, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla nomina di un nuovo direttore tecnico entro i successivi 30 giorni, e contestualmente chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione con annotazione sul relativo decreto.

Articolo 68



Consiglio Regionale della Campania

Redazione e diffusione dei programmi

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 5 e diffusi dalle agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile.

2. I programmi di cui al comma 1 indicano:

a) il soggetto produttore od organizzatore, nonché tutte le informazioni previste dalla vigente normativa;

b) le date di svolgimento, la durata complessiva ed il numero dei pernottamenti previsti;

c) la qualità e la quantità di tutti i servizi offerti, con particolare riferimento alla classe ed alla qualifica delle strutture ricettive prenotate, al numero di pasti, alla presenza di accompagnatori o di guide ed alle caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati;

d) le quote di partecipazione, comprensive del prezzo globale, dell'importo delle quote eventualmente dovute a titolo di acconto, delle scadenze dei relativi pagamenti e dell'indicazione dei diritti, tasse aeroportuali ed altri oneri a carico del viaggiatore;

e) il periodo di validità del programma, nonché i termini per le iscrizioni e le eventuali rinunce;

f) le condizioni e le modalità di rimborso delle quote pagate, in caso di rinuncia o recesso del cliente, di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o di cause di forza maggiore;

g) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 65;

h) le eventuali misure igieniche, sanitarie e di profilassi da adottare, nonché le informazioni generali in materia di visti e passaporti necessarie alla fruizione dei servizi turistici offerti;



Consiglio Regionale della Campania

i) la possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato per la soluzione di controversie tra le agenzie ed i propri utenti, con indicazione dei relativi termini e modalità.

3. Il regolamento di partecipazione ai programmi è redatto in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge 1084 del 27 dicembre 1977 ed al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Nei documenti di viaggio è richiamato il programma di viaggio al fine di consentire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

5. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso stampa o altri mezzi di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi di cui al comma 2.

Articolo 69

Sospensione dell'attività, sanzioni e vigilanza

1. L'attività delle agenzie di viaggio e turismo è sospesa dalla provincia competente, per un periodo non superiore a 6 mesi:

a) per iniziativa del titolare, in presenza di cause di forza maggiore, mediante comunicazione alla provincia eseguita immediatamente dopo l'evento;

b) per iniziativa della provincia, in caso di applicazione delle misure sanzionatorie;

2. La sospensione dell'attività può essere motivatamente prorogata, per una sola volta, per altri 6 mesi.

3. L'esercizio anche occasionale dell'attività di cui all'articolo 62, in assenza della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00 ed all'adozione, da parte della provincia competente, di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio.



Consiglio Regionale della Campania

4. La violazione delle condizioni autorizzative comporta, previa diffida, la sospensione di cui al comma 1, finalizzata a consentire la regolarizzazione dell'attività.
5. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative, la provincia competente ordina l'immediata chiusura dell'esercizio e revoca l'autorizzazione rilasciata.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67, comma 4, comporta l'immediata chiusura dell'esercizio e la revoca dell'autorizzazione.
7. La diffusione di programmi di viaggio che non contengano le indicazioni di cui all'articolo 68, comma 2, comporta una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 7.000,00.
8. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 7.000,00.
9. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 62 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trasferite all'ART.
12. In caso di inerzia della provincia nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'ART provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.
13. Le associazioni sindacali e di categoria possono segnalare alle province ed all'ART comportamenti sanzionabili ai sensi dei precedenti commi.
14. Le province provvedono all'adozione dei provvedimenti di propria competenza entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 70

Reclami

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo che riscontrino irregolarità possono presentare documentato reclamo all'ART, trasmettendone contestualmente copia all'agenzia interessata.
2. L'ART, valutata la rilevanza del reclamo, assegna al titolare dell'agenzia un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, l'ART dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.

Articolo 71

Fondo di garanzia

1. E' istituito presso l'ART un fondo posto a garanzia dei crediti insoluti derivanti da condanne al risarcimento dei danni causati agli utenti delle agenzie di viaggio e turismo.
2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, le agenzie di viaggio e turismo versano all'ART una somma pari ad euro 2.000,00, a titolo di cauzione non produttiva di interessi. Tale somma confluisce nel fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo e viene restituita a seguito della definitiva cessazione dell'attività.
3. L'ART provvede alla gestione del fondo di cui al comma 1 ed alla individuazione dei presupposti per l'accesso allo stesso da parte degli utenti e delle modalità di erogazione delle somme in favore degli aventi diritto.

CAPO II



Consiglio Regionale della Campania

PROFESSIONI TURISTICHE

Articolo 72

Figure professionali

1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, presta completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
3. È guida di montagna o alpina chi accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta o media montagna.
4. È guida speleologica chi accompagna singole persone o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
5. E' guida vulcanologica chi accompagna singole persone o gruppi di persone nell'esplorazione o gite dei vulcani o dei siti di natura vulcanica.
6. E' guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'accompagnamento di singole persone o gruppi di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale, così come individuati dalla normativa vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide turistiche, delle guide alpine, delle guide speleologiche e vulcanologiche.
7. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività



Consiglio Regionale della Campania

ricreative, sportive, culturali.

Articolo 73

Competenze della regione e delle province

- 1.** La regione provvede all'indizione ed all'espletamento, con cadenza almeno triennale, degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
- 2.** La regione istituisce, attraverso l'ART, presidi di guide abilitate presso monumenti, musei, siti archeologici, cavità sotterranee, parchi naturali e siti di natura vulcanica di maggiore richiamo turistico.
- 3.** Le province esercitano funzioni in ordine:
 - a) alla tenuta ed alla revisione biennale degli elenchi delle professioni turistiche, in cui sono iscritti d'ufficio:
 - i.** i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di cui al comma 1;
 - ii.** relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici, i cittadini degli Stati membri della Unione europea, residenti in Campania, qualora ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. 392/91 concernenti l'espletamento di attività economiche varie, e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza;
 - iii.** i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) al rilascio delle licenze e dei tesserini di riconoscimento;
 - c) alla pubblicizzazione dei compensi per le prestazioni delle professioni turistiche;



Consiglio Regionale della Campania

d) alla promozione ed all'organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

4. L'articolazione, il contenuto ed i requisiti di ammissione alle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione di cui al comma 1 e le modalità di tenuta e revisione degli elenchi provinciali sono definite da regolamento regionale.

5. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici.

Articolo 74

Licenza e tesserino di riconoscimento

1. La licenza all'esercizio delle professioni turistiche è rilasciata dalla provincia competente, su domanda dell'interessato, a seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 73, comma 3, lettera a). Il contenuto della licenza è definito dal regolamento regionale.

2. La licenza ha validità triennale e si intende rinnovata a seguito di formale dichiarazione di prosecuzione dell'attività. La licenza abilita all'esercizio dell'attività sull'intero territorio regionale.

3. Le province danno comunicazione all'ART delle licenze rilasciate.

4. Ai titolari di licenza è consegnato, contestualmente al rilascio della stessa, un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia e conforme al modello predisposto dall'ART, recante le generalità dell'esercente la professione turistica, gli estremi e la scadenza della licenza e l'indicazione delle lingue straniere oggetto di abilitazione.

5. I titolari di licenza sono tenuti, nell'esercizio delle proprie attività professionali, a portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 75

Compensi

1. I compensi delle professioni turistiche sono definiti dalle organizzazioni sindacali di categoria d'intesa con gli operatori turistici e comunicati alla regione e all'ART.

Articolo 76

Divieti ed incompatibilità

1. Agli esercenti le professioni turistiche è fatto divieto di svolgere attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche qualora queste siano svolte occasionalmente o congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

2. L'esercizio delle professioni turistiche è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione, ovvero di altri enti pubblici o privati.

Articolo 77

Sospensione e revoca della licenza

1. La licenza è sospesa, per un periodo non superiore a 6 mesi:

- a) per comportamento irrispettoso verso i turisti;
- b) per sopravvenuta incapacità fisica temporanea;
- c) per richiesta di compensi diversi da quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 75.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri 6 mesi.

3. La licenza è revocata:

- a) qualora il titolare, in assenza di motivazione, non assicuri la continuità della propria prestazione professionale;



Consiglio Regionale della Campania

- b) per sopravvenuta, permanente incapacità fisica;
 - c) nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76;
 - d) nel caso in cui la licenza sia stata sospesa per almeno 2 volte ai sensi del comma 1, lettere a) e c).
- 4.** La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è rimessa all'ART ed alle province.
- 5.** I provvedimenti di sospensione e di revoca della licenza sono adottati, anche su segnalazione dell'ART, dalla provincia competente, e sono preceduti dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento con invito a controdedurre. Le province trasmettono all'ART copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
- 6.** Nel caso di inerzia della provincia, trascorsi 90 giorni dalla segnalazione di cui al comma 4, l'ART provvede autonomamente alla sospensione o alla revoca della licenza, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni.

Articolo 78

Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1.** L'esercizio senza licenza delle professioni di cui all'articolo 72 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.
- 2.** L'esercizio di professioni turistiche in mancanza della licenza debitamente rinnovata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00.
- 3.** Il titolare di licenza che, nell'esercizio di professioni turistiche, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00.
- 4.** L'applicazione di compensi diversi da quelli determinati ai sensi dell'articolo 75 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.



Consiglio Regionale della Campania

5. Chiunque si avvalga della prestazione di guide non in possesso di licenza valida ed efficace è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trasferite alla stessa ART.
7. In caso di inerzia della provincia nell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, l'ART provvede autonomamente, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni.

Articolo 79

Reclami

1. Gli utenti che riscontrano carenze nelle prestazioni o nel comportamento degli esercenti le professioni turistiche, ovvero nei cui confronti sono stati applicati compensi difformi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'articolo 75 possono presentare reclamo all'ART, entro 30 giorni dall'evento.
2. L'ART, valutata la rilevanza del reclamo, informa l'interessato, assegnando il termine di 15 giorni per presentare eventuali deduzioni, pronunciandosi entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di accoglimento del reclamo, l'ART comunica all'utente ed all'interessato l'esito dello stesso ed invita la provincia competente ad avviare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 77 e 78.

TITOLO IV

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI TURISMO SOCIALE, INTERVENTI
SPECIALI E SUPPORTI FINANZIARI DELLA REGIONE**

CAPO I



Consiglio Regionale della Campania

TURISMO SOCIALE ED INTERVENTI SPECIALI

Articolo 80

Turismo sociale

1. La regione promuove ed incentiva il turismo sociale per garantire la fruizione dei servizi turistici da parte di categorie sociali svantaggiate quali i soggetti meno abbienti, i giovani, i nuclei familiari, le persone della terza età e le persone a mobilità o a sensorialità ridotte.
2. Il turismo sociale è finalizzato altresì a soddisfare la domanda di servizi turistici da parte di organizzazioni senza fini di lucro, iscritte nei relativi registri, per promuovere la conoscenza e la fruizione delle risorse e delle bellezze ambientali, artistiche, antropiche e culturali.
3. La regione, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui agli articoli 25 e 26, definisce misure di intervento mirate alla promozione del turismo sociale, anche mediante la predisposizione di progetti sperimentali e l'erogazione di specifiche risorse economiche.
4. Le misure di intervento di cui al comma 3 possono essere attuate dagli enti locali, dalle associazioni pro loco e dalle organizzazioni senza fini di lucro operanti nel settore del turismo sociale.
5. L'ART acquisisce proposte di intervento elaborate dai soggetti di cui al comma 4 al fine dell'inserimento delle stesse nella programmazione turistica regionale.
6. L'ART vigila affinché le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo sociale svolgano la propria attività nei rispettivi ambiti associativi e nel rispetto della normativa vigente disciplinante l'attività delle medesime organizzazioni.

Articolo 81



Consiglio Regionale della Campania

Attività turistiche delle associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale che svolgono la propria attività in almeno 3 regioni e 10 province ed aventi finalità ricreative, culturali, religiose, sociali ed ambientali sono autorizzate dalla giunta regionale ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente in favore dei propri associati ed aderenti, nonché degli appartenenti ad associazioni estere aventi finalità analoghe. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione della vigente normativa statale e regionale.
2. Il conseguimento dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di scopo di lucro, desumibile dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci sociali;
 - b) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, ambientale, morale e culturale degli associati;
 - c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di massima partecipazione degli associati.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì condizionato alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dalla partecipazione alle attività di cui al comma 1.
4. Le associazioni in possesso dell'autorizzazione inoltrano all'ART, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma delle attività da realizzare in favore dei propri associati ed aderenti e finalizzate alla promozione del turismo sociale.
5. I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 indicano:
 - a) il soggetto produttore od organizzatore ed i relativi recapiti;
 - b) le date di svolgimento, la durata complessiva ed il numero dei pernottamenti previsti;



Consiglio Regionale della Campania

- c) la qualità e la quantità di tutti i servizi offerti, con particolare riferimento alla classe ed alla qualifica delle strutture ricettive prenotate, al numero di pasti, alla presenza di accompagnatori o di guide ed alle caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati;
 - d) le quote di partecipazione, comprensive del prezzo globale, dell'importo delle quote eventualmente dovute a titolo di acconto, delle scadenze dei relativi pagamenti e dell'indicazione dei diritti, tasse aeroportuali ed altri oneri a carico del viaggiatore;
 - e) il periodo di validità del programma, nonché i termini per le iscrizioni e le eventuali rinunce;
 - f) le condizioni e le modalità di rimborso delle quote pagate, in caso di rinuncia o recesso del cliente, di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o di cause di forza maggiore;
 - g) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al comma 3;
 - h) le eventuali misure igieniche, sanitarie e di profilassi da adottare, nonché le informazioni generali in materia di visti e passaporti necessarie alla fruizione dei servizi turistici offerti.
- 6.** La regione riconosce il ruolo di animatore turistico territoriale alle associazioni di cui al comma 1, che collaborano con enti pubblici per la diffusione di percorsi ed attrattori turistici, allo scopo di rivalutare e promuovere luoghi di interesse ambientale, artistico e culturale.
- 7.** L'ART vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo. In caso di violazione delle medesime disposizioni, la giunta regionale, su segnalazione dell'ART, revoca l'autorizzazione di cui al comma 1.

CAPO II

SUPPORTI FINANZIARI

Articolo 82

Provvidenze regionali



Consiglio Regionale della Campania

1. La regione, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui agli articoli 25 e 26, concede contributi finanziabili con risorse proprie ovvero con il concorso di risorse comunitarie e statali.
2. Le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, l'individuazione delle tipologie di imprese e degli enti beneficiari degli stessi e la determinazione delle spese ammissibili sono disciplinate dalla giunta regionale, nel rispetto della programmazione economica della regione e della normativa comunitaria, all'atto dell'approvazione dei singoli bandi di finanziamento.
3. Gli atti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale, possono promuovere progetti finalizzati allo sviluppo del settore turistico in uno o più sistemi turistici locali.

Articolo 83

Tipologie di aiuto

1. Le finalità, modalità di erogazione, rendicontazione e cumulabilità delle provvidenze previste dall'articolo 82, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le eventuali agevolazioni o limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari delle stesse sono definiti con deliberazione di giunta regionale.

Articolo 84

Disciplina attuativa

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale e le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, nonché la commissione consiliare competente, adotta una deliberazione contenente:



Consiglio Regionale della Campania

a) l'elencazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare a corredo delle istanze di agevolazione;

b) la disciplina dell'istruttoria e delle modalità di concessione delle agevolazioni;

c) l'indicazione delle ipotesi di revoca totale o parziale dei contributi e delle relative sanzioni.

2. Gli atti di programmazione di cui agli articoli 25 e 26 definiscono la dotazione finanziaria ed i criteri di priorità per la ripartizione delle provvidenze.

3. Il parere della commissione consiliare di cui al comma 1 è reso entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevolmente reso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85

Provvedimenti attuativi

1. Con deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale istituisce un comitato interdisciplinare, eletto dal consiglio regionale, composto da membri di comprovata esperienza professionale, anche esterni all'amministrazione regionale, per l'assistenza alla predisposizione di tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazioni di giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore turistico facenti capo alle confederazioni riconosciute a livello nazionale e le associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, nonché la commissione consiliare regionale competente, sono definiti i regolamenti attuativi relativi a:



Consiglio Regionale della Campania

- a) requisiti per l'iscrizione e modalità di gestione dell'albo delle pro loco, di cui all'art. 21;
- b) assegnazione di contributi finanziari alle pro loco e all'Unpli, di cui all'art. 22;
- c) disciplina dei rapporti tra regione e strutture associate: STL, di cui all'art. 23;
- d) requisiti e servizi minimi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di cui all'articolo 33;
- e) documentazione da allegare alle domande di autorizzazione all'apertura di strutture ricettive soggette a classificazione, di cui all'articolo 47, comma 2;
- f) requisiti e servizi minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, di cui agli artt. 35, 37 e 38;
- g) dati da esporre al pubblico all'interno delle strutture ricettive, di cui all'articolo 48, comma 4;
- g) requisiti e servizi minimi degli esercizi di affittacamere, degli appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, delle case rurali, dei rifugi di montagna e delle case religiose di ospitalità, di cui agli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;
- h) disciplina dei prezzi e dei periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione, di cui all'articolo 48;
- i) sanzioni amministrative pecuniarie per attività ricettive e di Bed and Breakfast, di cui agli articoli 52 e 58;
- j) requisiti e servizi minimi per attività di bed and breakfast, di cui agli articoli 54 e 55;
- k) documentazione per l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo, di cui all'articolo 62;



Consiglio Regionale della Campania

l) disciplina in materia di esami di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, nonché di tenuta e revisione dei relativi albi provinciali, di cui all'articolo 67;

m) disciplina in materia di esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nonché di tenuta e revisione dei relativi elenchi provinciali, del contenuto della licenza all'esercizio delle professioni turistiche, di cui all'articolo 74;

n) disciplina delle provvidenze regionali, di cui all'articolo 83.

o) modalità di trasferimento del patrimonio degli Ept e delle Aacst, di cui all'articolo 29.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvata, con deliberazioni di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la disciplina relativa alle modalità di trasferimento, dalla regione alle APT, all'ART, alle province ed ai comuni, delle competenze previste dalla presente legge, nonché alla definizione delle risorse finanziarie, strumentali e di organico all'uopo necessarie.

4. I pareri della commissione consiliare di cui ai commi 1 e 3 sono resi entro 30 giorni dalla trasmissione delle relative richieste. Trascorso tale termine, i pareri si intendono favorevolmente resi.

Articolo 86

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al titolo II, capi I e II, ed al titolo III, capi I e II, entrano in vigore dalla data di approvazione di ciascuna delle deliberazioni di cui all'articolo 85, comma 2.

2. Le disposizioni inerenti le competenze attribuite dalla presente legge alle APT, all'ART, alle province ed ai comuni entrano in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 85, comma 3.



Consiglio Regionale della Campania

3. Gli oneri economici derivanti dall'espletamento delle competenze trasferite dalla regione alle APT e all'ART ai sensi della presente legge sono posti a carico della regione.
4. Gli oneri economici derivanti dall'espletamento delle competenze trasferite dalla regione alle province ai sensi della presente legge sono posti, per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore della stessa, a carico della regione.
5. Per gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma si provvede con apposito stanziamento nel bilancio di previsione della regione.

Articolo 87

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Articolo 88

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

